

## PROVINCIA DI VERCELLI

### Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,  
Inquinamenti e Bonifiche

---

Atto N. 1509

N. Mecc. PDET-1517-2012 del 04/06/2012  
del 04/06/2012

**Oggetto:** *Ditta CASTIONETTI Paolo in Comune di Serravalle Sesia - Regione Molino. Modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, dell'autorizzazione n. 0050534 del 08/07/2009 per attività di trattamento, deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso.*

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### PREMESSO CHE:

la Ditta CASTIONETTI Paolo, C.F. CSTPLA72R26L669X, sede legale Regione Molino snc Comune di Serravalle Sesia, è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 354 del 12 febbraio 2004 presso l'impianto sito in Serravalle Sesia - Regione Molino distinto al N.C.T. foglio 53 del Comune di Serravalle Sesia, individuato dai mappali n. 234, 239, 241, 242, 243, 244, 245, aventi superficie di mq 6.300 c.a, ad effettuare le attività previste dai punti D15 e R13 degli allegati B e C, rispettivamente su rifiuti pericolosi e non pericolosi al D.L.vo 5/2/97 n. 22, nonché l'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso per la durata di anni cinque nel rispetto delle previsioni progettuali approvate, nonché delle prescrizioni indicate;

con DD n. 0050534 del 08/07/2009 è stata rinnovata l'autorizzazione rilasciata con DGP n. 354/2004 specificando le attività di recupero rifiuti svolte presso l'impianto: le attività **R4** e **R13** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06, l'attività **D15** dell'allegato B, nonché l'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, per la durata di anni cinque;

**VISTO** che la Ditta CASTIONETTI Paolo ha presentato in data 30/11/2011 (ns. n. prot. 0104953/000 del 30/11/2011) istanza, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, di modifica sostanziale dell'autorizzazione n. 0050534 del 08/07/2009 richiedendo una riduzione delle tipologie dei codici

CER attualmente autorizzati con l'eliminazione di tutti quelli pericolosi ad eccezione del codice CER 160104\*, un aumento dei quantitativi massimi stoccabili senza variazione dei quantitativi massimi ritirati, una modifica del layout impiantistico e l'inserimento dell'operazione R12;

**CONSIDERATO CHE:**

con nota n. 0107012/000 del 07/12/2011 il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento unico ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per la valutazione dell'istanza presentata e contestualmente ha indetto e convocato la Conferenza dei Servizi nella prima seduta del 12/01/2012;

con nota n. 0107014/000 del 07/12/2011 il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli ha formulato all'Organo Tecnico di VIA del Settore Pianificazione Territoriale un quesito sull'assoggettabilità alle procedure di VIA ai sensi della LR 41/98 della modifica presentata dalla Ditta Castionetti Paolo;

in data 12/01/2012 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, a cui sono stati invitati oltre ai vari settori provinciali, la Ditta CASTIONETTI, il Comune di Serravalle Sesia, il Dipartimento Arpa di Vercelli e il Dipartimento ASL di Vercelli.

la Conferenza dei Servizi ha espresso la necessità di richiedere alla Ditta precisazioni e chiarimenti in merito all'attività di recupero R4 ed alle operazioni riconducibili all'operazione R12, alla conformità dell'impianto ai requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 333/2011, al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio, alla stabilità e all'impatto visivo derivante dalla sovrapposizione dei pacchi auto e all'attività svolta dal dipendente della Ditta (i servizi utilizzati e la formazione sulla sicurezza);

la Ditta CASTIONETTI Paolo ha presentato la documentazione richiesta in data 06/03/2012 (ns. n. prot. 0019639/000 del 08/03/2012) prevedendo alcune ulteriori modifiche al lay-out impiantistico e l'inserimento di un nuovo codice CER 170202;

in data 20/04/2012 è stata convocata la seconda riunione di conferenza dei servizi che ha ritenuto le integrazioni fornite esaustive delle richieste espresse e ha formulato parere favorevole con prescrizioni richiedendo alla Ditta, ai fini della predisposizione dell'atto di modifica nonché della completezza della pratica, di fornire:

- le tabelle riassuntive dei rifiuti e la planimetria in formato editabile;
- l'indicazione dei codici CER che rientrano nel Regolamento CE 333/2011;
- la planimetria aggiornata relativa al piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

la Ditta CASTIONETTI Paolo ha presentato la documentazione richiesta in data 03/05/2012 (ns. n. prot. 0038015/000 del 15/05/2012);

**CONSIDERATI** i pareri pervenuti alle riunioni della Conferenza dei Servizi da parte dei soggetti invitati a partecipare:

- Dipartimento Arpa di Vercelli – nota n. 4099 del 16/01/2012 (ns. prot. n. 0005086/000 del 17/01/2012) e nota n.37619 del 13/04/2012 (ns. n. prot. 0035096/000 del 04/05/2012);
- Comune di Serravalle Sesia – nota n. 218 del 10/01/2012 (ns. prot. n. 0004745/000 del 16/01/2012);
- Servizio VIA - Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli – nota n. 0032080/000 del 19/04/2012, con cui rileva che le modifiche richieste non producono effetti negativi significativi tali da rendere necessaria l'apertura della fase di Verifica di VIA purché vengano rispettate le prescrizioni indicate dal Settore Tutela Ambientale e dal Dipartimento ARPA;

**DATO ATTO** che, relativamente alle disposizioni normative impartite con il DPR n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”* la circolare n° 3 prot. n° 3492 della Regione Piemonte nonché della nota del MISE n. 810 del 03/05/2012, hanno stabilito che i procedimenti ex art. 208 del D.Lgs 152/06 rimangono di competenza della Provincia, quale autorità competente ex D.Lgs 152/06 e LR 24/2002 come anche l'emanazione dell'atto finale;

**VISTO** l'art. 3 della L.R. 24/10/2002, n. 24;

**VISTO** l'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24/6/2003 n.209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

**VISTA** la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs n.22/97";

**DATO ATTO** che l'oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. di **approvare** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, le modifiche presentate dalla Ditta **CASTIONETTI Paolo**, C.F. CSTPLA72R26L669X, sede legale e operativa in Regione Molino del Comune di Serravalle Sesia in data 30/11/2011 (ns. n. prot. 0104953/000 del 30/11/2011) ed integrate nelle date del 06/03/2012 (ns. n. prot. 0019639/000 del 08/03/2012) e 03/05/2012 (ns. n. prot. 0038015/000 del 15/05/2012 alla luce di quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi;

2. di **prendere atto** ed **autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, la nuova configurazione dell'impianto sito in Serravalle Sesia – Regione Molino distinto al N.C.T. foglio 53 del Comune di Serravalle Sesia, individuato dai mappali n. 234, 239, 241, 242, 243, 244, 245 di proprietà della Ditta **CASTIONETTI Paolo**, come rappresentata nell'Allegato C che costituisce parte integrante del presente atto;

3. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e a modifica dell'autorizzazione n. 0050534 del 08/07/2009, la Ditta **CASTIONETTI Paolo** ad effettuare presso l'impianto sito in Serravalle Sesia – Regione Molino distinto al N.C.T. foglio 53, individuato dai mappali n. 234, 239, 241, 242, 243, 244, 245, aventi superficie di mq 6.300 c.a. :

- le attività di deposito preliminare e messa in riserva, previste dai punti **D15** dell'allegato B e **R13** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06, le operazioni **R4** e **R12**, nonché l'attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso,
- sino alla data del **28/02/2019**;
- per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **3.000 t** (di cui **1.200 t** di **rifiuti pericolosi** e **1.800 t** di **rifiuti non pericolosi**);
- per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di **1.400 t** di rifiuti (di cui **1.330 t** di **rifiuti non pericolosi** e **70 t** di **rifiuti pericolosi**);
- per le tipologie di rifiuti riportati nell'Allegato B, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini e dei quantitativi massimi annui ritirati per ogni singolo codice CER,
- nel rispetto delle prescrizioni generali e delle prescrizioni specifiche riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di sostituire il quadro prescrittivo dell'autorizzazione n. 0050534 del 08/07/2009 con **l'Allegato A** del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di sostituire l'Allegato A dell'autorizzazione n. 0050534 del 08/07/2009, contenente l'elenco dei codici CER autorizzati, le capacità massime di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti e le

operazioni prevalenti effettuate su ogni codice CER, con l'**Allegato B** del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di sostituire l'Allegato B dell'autorizzazione n. 0050534 del 08/07/2009, contenente la planimetria dell'impianto, con l'**Allegato C** del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che la Ditta CASTIONETTI PAOLO dovrà presentare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento l'aggiornamento della garanzia finanziaria secondo lo schema ed i criteri indicati nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000 ai fini della sua accettazione. Secondo quanto precisato dalla Regione Piemonte con nota n. 28123 del 20.12.2000, i quantitativi presi a riferimento per il calcolo della garanzia prestata costituiscono il limite quantitativo non superabile di rifiuti smaltiti o recuperati nell'impianto, salvo variazione degli importi delle garanzie finanziarie prestate. Qualora i quantitativi presi a riferimento per il calcolo della garanzia finanziaria fossero inferiori ai quantitativi indicati nel presente provvedimento, al momento della presentazione delle garanzie finanziarie dovrà essere allegata una relazione, recante l'indicazione delle massime capacità di stoccaggio dei rifiuti, pena l'inaccettabilità delle garanzie stesse. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestata;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta CASTIONETTI PAOLO nonché ad altri Enti Competenti;

9. di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

*Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.*


Il presente provvedimento viene rilasciato in due esemplari, di cui uno sarà consegnato alla ditta interessata e l'altro verrà conservato agli atti della Provincia.

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

- l'**Allegato A** contenente le prescrizioni generali e tecniche;
- l'**Allegato B** contenente l'elenco dei codici CER autorizzati, le capacità massime di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti e le operazioni prevalenti effettuate su ogni codice CER;
- l'**Allegato C** contenente la planimetria dell'insediamento con le arre di stoccaggio/magazzini dei rifiuti.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
(Dott. Piero Gaetano ANTAGGIATO)



---

Rif. numero meccanografico PDET-1517-2012

**Oggetto: Ditta CASTIONETTI Paolo in Comune di Serravalle Sesia - Regione Molino. Modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, dell'autorizzazione n. 0050534 del 08/07/2009 per attività di trattamento, deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso.**

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 06 GIU. 2012 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.


Vercelli, li 07 GIU. 2012



INCARICATO DEL SERVIZIO

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da' atto che la presente determinazione e' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Vercelli li 18 GIU. 2012



INCARICATO DEL SERVIZIO

## ALLEGATO A- Prescrizioni generale e tecniche

### PRESCRIZIONI GENERALI

1. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.

2. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato deve essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri e l'accesso impedito, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli organi di controllo.

3. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.

4. Secondo quanto previsto dal punto 17) della Sezione 2 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. 436-11546 del 29/7/1997, è ammesso il conferimento presso il centro di stoccaggio di rifiuti assimilabili agli urbani di provenienza extra regionale solo qualora venga garantito il recupero di almeno il 60% del rifiuto in entrata.

5. Al fine di documentare gli obiettivi di recupero fissati, nel caso di conferimento di rifiuti extraregionali, è fatto obbligo di tenere presso l'impianto due distinti registri di cui all'art. 190 del D.L.vo 152/06 sui quali dovranno essere annotate separatamente le movimentazioni di rifiuti extraregionali da quelli regionali.

6. E' fatto divieto, secondo le disposizioni di cui all' art. 14 della L.R. 24/02, di conferire rifiuti di qualunque tipologia di provenienza extraregionale non più riutilizzabili presso le strutture di servizio, discariche di prima categoria ed impianti tecnologici operanti o individuati sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al Capo III della stessa L. R. 24/02.

7. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.

8. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.

9. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti, e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.

10. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa l'acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.

11. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.

12. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.

13. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.

14. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.

15. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni

## ALLEGATO A- Prescrizioni generale e tecniche

preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.

16. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

17. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.

18. Entro il 15 gennaio di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

19. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.

20. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06.

21. In caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, la Ditta dovrà presentare domanda all'Amministrazione Provinciale ai sensi dell' art. 208 D.Lgs 152/06

22. La domanda di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

23. E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività dell' impianto autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.

24. Alla chiusura dell'impianto è fatto obbligo di provvedere al ripristino ed alla bonifica dell'area utilizzata (sgombero e pulizia).

25. Alla chiusura dell'impianto è fatto obbligo di presentare una relazione sullo stato del sito secondo i criteri stabiliti dal Titolo V – Parte IV del D.Lgs 152/2006, previo accordo con il Servizio Bonifiche della Provincia di Vercelli e volta ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti eventuali evidenze di non rispetto dei limiti di accettabilità di cui al Titolo V – Parte IV del D.Lgs 152/2006 resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

### PRESCRIZIONI TECNICHE

26. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

27. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.

28. I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che la Ditta riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'impianto.

## ALLEGATO A- Prescrizioni generale e tecniche

29. L'operazione di recupero svolta in impianto e codificata come **R4** consiste nella cernita e selezione manuale dei rifiuti per la produzione di un rifiuto cessato – End of Waste - ai sensi dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/06 (ex Materie Prime Secondarie) nel rispetto delle prescrizioni n. 30 e 32 del presente provvedimento.

30. Ai fini della classificazione come End of waste ai sensi dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti ad attività R4, costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di recupero R4 possono essere conferiti nelle aree che sono individuate come "deposito MPS", a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all'allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto.

31. L'attività R4 sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio non potrà essere effettuata fino alla trasmissione da parte della Ditta, ai fini di una formale presa d'atto da parte degli Enti, della documentazione inerente il rispetto integrale del Regolamento 333/2011 attraverso il documento di accertamento di idoneità del sistema di qualità da parte dell'organismo/verificatore incaricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall'art. 6, comma 5 del Regolamento 333/2011. Fintanto che la Ditta non abbia provveduto all'adeguamento al Regolamento (UE) 333/2011, i materiali ottenuti dalle lavorazioni in impianto – riconducibili ai rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio - manterranno la qualifica di rifiuti e pertanto dovranno essere conferiti per la successiva fase di recupero/riciclo a soggetto autorizzato al loro trattamento.

32. Ai fini della classificazione come End of waste ai sensi dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti ad attività R4, NON costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, devono rispettare le caratteristiche previste dall'art.184ter del D.Lgs. 152/06. Fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 3 dell'art. 184ter, si applicano le disposizioni di cui al DM 05/02/98 e s.m.i: la Ditta dovrà pertanto effettuare opportune verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto e sugli End of Waste prodotte attraverso il recupero di tali rifiuti per verificare il rispetto delle caratteristiche previste dal punto 3.2, 5.1 e 5.2 del DM 05/02/98. I rifiuti in ingresso non devono essere contaminati da oli o solventi e non devono contenere sostanze pericolose (in particolare PCB e PCT) oltre le soglie di accettabilità poste dalla normativa tecnica sul recupero semplificato.

33. L'operazione di recupero svolta in impianto e codificata come **R12** consiste in attività manuali e meccaniche volte alla selezione ed accorpamento, con eventuale ricodifica dei codici CER, di alcune tipologie omogenee di rifiuti con caratteristiche merceologiche affini in modo che a partire da diversi codici CER in entrata (differenti ad esempio per provenienza) possa uscire un unico codice CER in uscita.

34. I residui risultanti dall'operazione R4, aventi caratteristiche previste dall'art.184ter del D.Lgs 152/06 e dal presente provvedimento, non possono essere stoccati nell'impianto per un periodo superiore ai 180 giorni. Tale periodo è eventualmente prorogabile, su richiesta del soggetto autorizzato, sulla base di documentate difficoltà di conferimento. I restanti rifiuti, provenienti da terzi o originati dalla attività autorizzata, non potranno permanere presso il sito di stoccaggio per un periodo superiore a 12 mesi.

35. I cumuli di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita e delle End of waste e i rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere ubicati in aree distinte e identificate con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.

36. I rifiuti prodotti dalle attività produttive della Ditta, i cui codici CER non sono stati inseriti in autorizzazione, dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti.

37. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al

## ALLEGATO A- Prescrizioni generale e tecniche

volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).

38. Lo stoccaggio degli pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere "*Aedes – specie albopictus*" (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione.

39. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.

40. L'analisi dell'acqua di falda, da effettuarsi presso un laboratorio accreditato SINAL, deve essere ripetuta, a cura della Ditta, una volta l'anno. I risultati di tali analisi vanno trasmessi tempestivamente all'Amministrazione Provinciale di Vercelli ed al Dipartimento provinciale ARPA di Vercelli e comunque entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle analisi effettuate nell'anno precedente.

### PRESCRIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

**A) Rifiuti Speciali** di cui ai punti I) ed L) del 3° comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/06 cioè macchinari, apparecchiature deteriorate ed obsolete, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti nonché Rifiuti Speciali e Pericolosi prodotti da terzi costituiti da oli esausti e da accumulatori.

41. Deve essere rispettato il comma 2-bis, art. 7 D.Lgs. 209/2003 che recita: "*(...) i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.*"

42. Le carcasse di veicoli a motore dovranno essere collocate in posizione di marcia, non accatastate e dovranno essere obbligatoriamente bonificate, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento presso l'impianto e comunque prima di essere avviate alla cernita o cedute ad altri impianti, da tutti i liquidi (carburante, oli motore, oli idraulici e lubrorefrigeranti) e dalle batterie. Le carcasse non possono permanere nel centro di stoccaggio per oltre 180 giorni dal loro conferimento. Trascorso tale termine devono essere avviate allo smaltimento o al recupero. I restanti rifiuti, provenienti da terzi o originati dall'attività autorizzata, non potranno permanere presso il sito di stoccaggio per un periodo superiore a 12 mesi.

43. E' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori, per i veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento.

44. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza.

45. Le aree ove avvengono le operazioni di bonifica dei veicoli nonché quelle di deposito dei veicoli ancora da bonificare devono essere impermeabilizzate con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nelle carcasse. In ogni caso devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti, anche aeriformi, derivanti dalle operazioni autorizzate. In caso contrario l'impianto non può essere utilizzato nelle more dell'adeguamento (PUNTO 3.3 dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 209/2003).

## ALLEGATO A- Prescrizioni generale e tecniche

46. Le aree di cui sopra dovranno essere dotate di strutture di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta dotati di separatori per oli, adeguatamente dimensionati. In ogni caso gli scarichi dovranno rispettare i limiti tabellari previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di scarichi idrici.

47. In aggiunta al registro di cui al punto 17 del § 1), presso il centro di stoccaggio dovrà essere tenuto il registro, adeguatamente vidimato dalla locale Questura, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 16/10/1995 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3/11/1995. Per ogni veicolo, al momento del conferimento presso il centro, dovranno essere fatte le previste annotazioni.

48. Le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico – meccanica.

49. I contenitori di cui al punto precedente devono essere forniti di idonea copertura.

50. L'area di deposito su cui poggiano i suddetti contenitori deve essere dotata di copertura e pavimentazione in cemento.

51. L'area di deposito dovrà essere dotata di pavimentazione impermeabilizzata e di idonei sistemi per la raccolta di eventuali fuoriuscite di liquidi, realizzati mediante posa di canalette e pozzetti stagni e comunque in accordo con quanto prescritto in tema di scarico delle acque reflue.

52. Lo stoccaggio degli oli esausti deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti. I recipienti devono essere provvisti di: chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, etichettatura che ne identifichi il contenuto.

53. Qualora lo stoccaggio avvenga in contenitori mobili gli stessi non dovranno essere mai riempiti oltre il 97 % del loro volume al fine di consentire l'assorbimento di eventuali dilatazioni del contenuto.

54. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere posizionati su area coperta, pavimentata e dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.

55. I containers scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica degli automezzi devono essere a tenuta stagna.

56. Lo stoccaggio degli oli esausti qualora superiori i 500 litri deve rispettare le caratteristiche previste dal D.M. 392 del 16/05/96.

57. Il conferimento degli oli dovrà avvenire solo a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni.

58. Sono da intendersi prescritte, in ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'art. 227 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

59. Qualora presso l'impianto autorizzato vengano conferiti rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L.549/93 o HFC, DEVE essere predisposto apposito impianto che provveda allo svuotamento del circuito refrigerante, compreso il compressore, dai fluidi ed alla loro immissione in idonei contenitori, evitando ogni dispersione in atmosfera. I fluidi refrigeranti prelevati dovranno essere smaltiti, recuperati o riciclati solo presso impianti espressamente autorizzati a tale attività.

## ALLEGATO A- Prescrizioni generale e tecniche

60. Le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura per la bonifica dei fluidi refrigeranti dovranno essere trasmesse alla Provincia di Vercelli ed all' ARPA territorialmente competente entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione al fine della valutazione della sua idoneità tecnica. Decorso 90 giorni dalla presentazione della documentazione di cui sopra senza che sia avvenuta comunicazione da parte della Provincia l'impianto deve intendersi idoneo.

61. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui ai commi 59 e 60, è fatto assoluto divieto di ritirare e trattare presso il centro autorizzato rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono.

62. Per i rifiuti contenenti PCB si intendono prescritte tutte le disposizioni del D.M. 11/10/2001 e s.m.i., della D.G.R. n. 93-11429 del 23/12/2003 e della D.G.R. n. 40-11645 del 02/02/2004 e s.m.i.

63. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 188 del 20/11/2008 e s.m.i.

64. Per i rifiuti costituiti da oli esausti si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 95 del 27/01/1992 e al Dm Industria n. 392 del 16/05/1996 e s.m.i.

### RAEE (PRESCRIZIONI STABILITE CON LA CIRCOLARE prot. n.1565 del 23/01/2006)

65. Deve essere rispettato il comma 3 dell'Allegato 3 del D.Lgs 151/2005.

66. L'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione (di altezza non inferiore ai 2 metri) lungo tutto il loro perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo.

67. Nelle piattaforme di trattamento i Raee devono essere consegnati interi.

68. I settori di conferimento e di stoccaggio dei Raee dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare i liquidi, qualora presenti, in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

69. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

70. La raccolta dei Raee da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

71. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di eventuali sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

72. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, qualora presenti, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer.

73. Le apparecchiature di illuminazione, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

74. Devono essere:

- a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- b. rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
- c. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- d. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- e. evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- f. utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

## **ALLEGATO A- Prescrizioni generale e tecniche**

75. La gestione dei RAEE in ingresso all'impianto deve avvenire con tutte le cautele evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema di ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la possibile rottura di elettrodomestici fuori uso o di parti di essi contenenti inquinanti.

76. Nel caso che i RAEE giungano in impianto già rotti, la Ditta deve provvedere a tenere separati questi ultimi (stoccandoli in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura) da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione verticale e in zone protette da eventuali urti accidentali), provvedendo poi a conferirli ad impianti attrezzati per la loro "messa in sicurezza".

77. La Ditta deve provvedere a separare i componenti elettronici (schede, microchip, ecc..) presenti in talune tipologie di RAEE da essa trattati, prima dell'avvio alla frantumazione e riduzione volumetrica del rifiuto che li contiene, avendo cura di raccogliere tali componenti in appositi contenitori e successivamente conferirli a impianti autorizzati a trattare tali tipologie di rifiuti

**ALLEGATO B - ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI**

<b>QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA, OPERAZIONE PREVALENTE E AREA DI STOCCAGGIO PER SINGOLO CODICE CER in ENTRATA</b>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazione prevalente</b>	<b>Quantità massima annua ritirata [t]</b>	<b>Area di Stoccaggio</b>
<b>CODICI NON PERICOLOSI</b>				
100210	Scaglie di laminazione	R13	5,0	2
100908	Forme ed anime di fonderia utilizzate	R13	5,0	2
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	20,0	3
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	10,0	3
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	5,0	2
150104	Imballaggi metallici	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	30,0	2
160103	Pneumatici fuori uso	R13	40,0	4
160106	Veicoli fuori uso...non pericolosi	R13 - attività di trattamento D.Lgs 209/03 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	100,0	7
160112	Pastiglie per freni	R13- R12	5,0	2
160117	Metalli ferrosi	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	200,0	2 8
160118	Metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	50,0	1 - 2/a
160119	Plastica	R13- R12	20,0	5
160120	Vetro	R13- R12	20,0	9
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13	50,0	3
160214	Apparecchiature fuori uso	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	20,0	2
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	10,0	1
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio....	R13	10,0	1
170202	Vetro	R13- R12	20,0	9
170401	Rame, bronzo ottone	R13 - R12 - R4	20,0	1
170402	Alluminio	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	20,0	2/a
170403	Piombo	R13 - R12 - R4	20,0	1
170404	Zinco	R13 - R12 - R4	5,0	1
170405	Ferro e acciaio	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	205,0	2 - 8 2/b
170406	Stagno	R13 - R12 - R4	5,0	1
170407	Metalli misti	R13 - R12 - R4 <sup>(1)</sup>	100,0	1 2
170411	Cavi	R13- R12	20,0	3
191202	Metalli ferrosi	R13 - R4 <sup>(1)</sup>	50,0	2/b 2 - 8
191203	Metalli non ferrosi	R13 - R4 <sup>(1)</sup>	50,0	2/a 1
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	R12 - R4 <sup>(1)</sup>	5,0	1
200140	Metallo	R12 - R4 <sup>(1)</sup>	80,0	1 - 2 2/a - 2/b
<b>TOTALE</b>			<b>1.200,0</b>	

**ALLEGATO B - ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI**

<b>QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA, OPERAZIONE PREVALENTE E AREA DI STOCCAGGIO PER SINGOLO CODICE CER in ENTRATA</b>				
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazione prevalente</b>	<b>Quantità massima annua ritirata [t]</b>	<b>Area di Stoccaggio</b>
<i><b>CODICI PERICOLOSI</b></i>				
160104	Veicoli fuori uso	R13 - attività di messa in sicurezza D.Lgs 209/03	1.800,0	6
<b>TOTALE</b>			<b>1.800,0</b>	

(1) L'attività R4 sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio non potrà essere effettuata fino alla trasmissione da parte della Ditta, ai fini di una formale presa d'atto da parte degli Enti, della documentazione inerente il rispetto integrale del Regolamento 333/2011. [Riferimento prescrizioni n. 30 e 31 del presente provvedimento]

ALLEGATO B - ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI

CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contenute tipologie omogenee di rifiuti)										
Magazzino	Tipo	Tipologia	Codice	Descrizione	Modalità stoccaggio	giacenza (T)				
1	NP	rame, ottone, piombo, stagno, zinco, motori elettrici, apparecchiature elettriche, catalizzatori	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	contenitore metallico al coperto	20,0				
			160801	catalizzatori	cassoni al coperto					
			160118	metalli non ferrosi	contenitore metallico al coperto					
			170401	rame, bronzo, ottone	contenitore metallico al coperto					
			170403	piombo	contenitore metallico al coperto					
			170404	zinco	contenitore metallico al coperto					
			170406	stagno	contenitore metallico al coperto					
			170407	metalli misti	contenitore metallico al coperto					
			191203	metalli non ferrosi	contenitore metallico al coperto					
			200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche	contenitore metallico al coperto					
			200140	metallo	contenitore metallico al coperto					
			2	NP	rifiuti ferrosi		100210	scaglie di laminazione	in cumuli (all'aperto su superficie impermeabilizzata)	200,0
							100908	forme ed anime da fonderia		
120121	corpi d'utensile									
150104	imballaggi metallici									
160112	pastiglie dei freni									
160117	metalli ferrosi									
160214	apparecchiature fuori uso									
170405	ferro e acciaio									
170407	metalli misti									
191202	rifiuti ferrosi									
200140	metallo									
160118	metalli non ferrosi									
191203	metalli non ferrosi									
2/a	NP	rifiuti di alluminio	170402	alluminio	in contenitore metallico ed in cumuli (all'aperto su superficie impermeabilizzata)	30,0				
			200140	metallo						
			170405	ferro e acciaio						
2/b	NP	acciaio	191202	rifiuti ferrosi	in cumuli (all'aperto su superficie impermeabilizzata)	10,0				
			200140	metallo						

ALLEGATO B - ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI

3	NP	tornitura, motori da autoveicoli, cavi elettrici	120101	limatura e trucioli materiali ferrosi	alla rinfusa al coperto	150,0
			120103	limatura e trucioli materiali non ferrosi	alla rinfusa al coperto	
			160122	componenti non specificati altrimenti	in cumuli al coperto	
			170411	cavi	contenitore metallico al coperto	
4	NP	pneumatici	160103	pneumatici fuori uso	in cumuli (all'aperto su superficie impermeabilizzata con copertura)	10,0
5	NP	paraurti, serbatoi ed altri materiali plastici	160119	plastica		5,0
6	P	veicoli da bonificare	160104	veicoli fuori uso	in cumuli (all'aperto su superficie impermeabilizzata)	70,0
7	NP	veicoli bonificati e pacchi auto	160106	veicoli fuori uso non contenenti liquidi ecc.	all'aperto su superficie impermeabilizzata	700,0
8	NP	pacchi da raccolta	160117	metalli ferrosi	all'aperto su superficie impermeabilizzata	200,0
			170405	ferro e acciaio		
			191202	rifiuti ferrosi		
9	NP	vetro da autoveicoli	160120	vetro	contenitori metallici all'aperto	5,0
		vetro da demolizione	170202	vetro		
<b>TOTALE</b>						<b>1400,0</b>

ALLEGATO B- ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI

OPERAZIONE PREVALENTE con relativi CODICI CER IN USCITA per SINGOLO CODICE CER in ENTRATA					
CER IN	descrizione	OPERAZIONE e relativi CER OUT			deposito temporaneo
		R13	R12	R4	
100210	scaglie di laminazione	100210			
100908	forme ed anime di fonderia utilizzate	100908			
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	120101	191202	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	120103	191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti	120121	191202-191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	
150104	imballaggi metallici	150104	191202-191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	
160103	pneumatici fuori uso	160103			
160104*	veicoli inutilizzabili	160106 - 160117 - 160118 - 160801 - 160122 - 160103 - 160119 - 160120 - 160106 - 160216 attività di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs 209/03			130110* - 130111* - 130112* - 130113* - 130205* - 130206* - 130207* - 130208* - 160107* - 140601* - 160110* - 160113* - 160114* - 160115 - 160109* - 160601*
160106	veicoli fuori uso non.... pericolosi	160106 attività di trattamento ai sensi del D.Lgs 209/03	160103-160117-160118- 160119-160120-160122 - 160801-191202-191203 - 160216	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	
160112	pastiglie per freni	160112	191202	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	
160117	metalli ferrosi	160117	191202	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	
160118	metalli non ferrosi	160118	191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	
160119	plastica	160119	191204		
160120	vetro	160120	191205		
160122	componenti non specificati altrimenti	160122			

ALLEGATO B- ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI

OPERAZIONE PREVALENTE con relativi CODICI CER IN USCITA per SINGOLO CODICE CER in ENTRATA						
CER IN	descrizione	OPERAZIONE e relativi CER OUT				deposito temporaneo
		R13	R12	R4		
160214	apparecchiature fuori uso	160214	160216- 191202-190203- 170411-170405-170402- 170401-170403 - 191204	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	160216	191202-191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio....	160801				
170202	vetro	170202	191205			
170401	rame, bronzo ottone	170401	191203			
170402	alluminio	170402	191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
170403	piombo	170403	191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
170404	zinco	170404	191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
170405	ferro e acciaio	170405	191202	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
170406	stagno	170406	191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
170407	metalli misiti	170407	191202-191203-170401- 170402-170403-170404- 170405-170406	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
170411	cavi	170411	170401-191204-191203			
191202	metalli ferrosi	191202		End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
191203	metalli non ferrosi	191203		End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche		170401-170402-170403- 170404-170405-170406- 160216-191202-191203 - 191204	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11		

ALLEGATO B- ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI

OPERAZIONE PREVALENTE con relativi CODICI CER IN USCITA per SINGOLO CODICE CER in ENTRATA					
CER IN	descrizione	OPERAZIONE e relativi CER OUT			deposito temporaneo
		R13	R12	R4	
200140	metallo		170401-170402-170403- 170404-170405-170406- 160216-191202-191203	End of Waste <sup>(1)</sup> Reg. UE 333/11	

(1) L'attività R4 sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio non potrà essere effettuata fino alla trasmissione da parte della Ditta, ai fini di una formale presa d'atto da parte degli Enti, della documentazione inerente il rispetto integrale del Regolamento 333/2011. [Riferimento prescrizioni n. 30 e 31 del presente provvedimento]